

COMMISSIONE XIV  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		GUERRINI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	54, 56, 58
PRESIDENTE . . . . .	49	LA BELLA . . . . .	54, 58, 59, 60
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		MORINI, <i>Relatore</i> . . . . .	53, 55, 57, 58, 59
Concessione di un contributo straordinario per l'XI Congresso internazionale di cancerologia ( <i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i> ) (1612) . . . . .	50	VENTUROLI . . . . .	57, 58
PRESIDENTE . . . . .	50, 51, 52	<b>Votazione segreta:</b>	
CATTANEO PETRINI GIANNINA . . . . .	50	PRESIDENTE . . . . .	61
D'ANIELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	50, 52		
GUERRINI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	52		
LA BELLA . . . . .	50, 51		
RAMPA . . . . .	50		
URSO GIACINTO . . . . .	52		
VENTUROLI . . . . .	52		
<b>Proposta e disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>			
OLIVI ed altri: Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (1489);			
Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (1914) . . . . .	53		
PRESIDENTE . . . . .	53, 54, 56, 58, 59, 61		

La seduta comincia alle 9,45.

DEL DUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dato che l'onorevole Morini, relatore sulla proposta di legge n. 1489 e sul disegno di legge n. 1914, è momentaneamente assente, propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1612.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario per l'XI Congresso internazionale di cancerologia (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1612).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario per l'XI Congresso internazionale di cancerologia », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 gennaio 1973.

Come i colleghi ricordano abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni a favore del comitato organizzatore dell'XI Congresso internazionale di cancerologia.

RAMPA. Capisco le ragioni di urgenza e le motivazioni addotte per sollecitare l'approvazione del provvedimento. Per questo ritengo che in questo caso si possa evitare di presentare un emendamento, come facemmo quando, a suo tempo, si stabilì di dare un contributo per un altro congresso, mi pare quello di chirurgia, tenutosi a Napoli; in quel caso la Commissione modificò il testo originario ritenendo che si dovesse finalizzare il contributo alla pubblicazione degli atti del congresso. In questo caso, pur non modificando il testo, penso che la Commissione, debba ugualmente esprimere la propria volontà politica rispetto al modo in cui dovranno essere impiegati i fondi, per finalizzare anche in questo caso il contributo che si concede. Precisamente, più che far riferimento alla pubblicazione di atti del convegno, per le difficoltà di carattere tecnico che questo può presentare, dovremmo finalizzare il contributo alla divulgazione dei dati scientifici del congresso e all'informazione dell'opinione pubblica, anche in termini di educazione sanitaria, con un apposito ordine del giorno. Io penso che un congresso di questo genere, per i suoi aspetti scientifici, presenti grandi possibilità; per quanto riguarda poi gli aspetti di educazione sanitaria, se la somma stanziata sarà opportunamente impiegata, penso che si possano raggiungere buoni ri-

sultati nel campo dell'educazione in favore della prevenzione. Quindi inviterei il relatore, che è competente in materia, a formalizzare un ordine del giorno sull'argomento.

D'ANIELLO, *Relatore*. Sono anch'io d'accordo sulla presentazione di un ordine del giorno nel quale si dica che, in occasione della votazione del disegno di legge n. 1612, la Commissione esprime l'auspicio che, qualora si verificano altre esigenze del genere, sia ben precisata la finalità cui tende la richiesta del contributo: questo perché non possiamo concedere contributi sia pure ad associazioni o organizzazioni scientifiche, senza garanzie per l'uso che se ne farà; ed inoltre si deve invitare il Governo a predisporre nel bilancio fondi appositi per eventuali spese di questo genere. Questo il succo dell'ordine del giorno che bisognerà stilare.

RAMPA. Dobbiamo invitare il Governo ad adoperarsi affinché il contributo venga finalizzato alla pubblicizzazione dei risultati.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Quanto dirò è già stato detto, in parte, dal collega Rampa. Comunque sono del parere che l'ordine del giorno debba includere due concetti. In primo luogo, si deve precisare che la Commissione, per non ritardare l'approvazione del provvedimento, lo lascia così com'è, ma invita il Governo ad adoperarsi in merito alla destinazione della somma, in modo che almeno parte di essa serva alla pubblicizzazione dei risultati, e soprattutto all'educazione sanitaria e all'informativa generale sul problema. In secondo luogo, si deve cogliere l'occasione per sottolineare la necessità che vi sia un capitolo di bilancio *ad hoc*, per l'organizzazione di questi congressi, in modo che ci sia la possibilità di orientarli ad uno scopo ben preciso, tale da garantire il massimo dei risultati sul piano scientifico e su quello dell'utilità generale.

LA BELLA. Mi associo all'idea di un ordine del giorno, così come viene proposto. Mi permetto però di invitare i colleghi a fare molta attenzione sulla questione della pubblicità o pubblicizzazione dei risultati, data la possibilità che si determinino speranze o aspettative infondate nei malati, che in questo campo sono numerosissimi (come sapete si registrano circa centomila morti all'anno). La scienza cioè deve essere molto cauta prima di lasciare emergere voci, congetture, speranze. Ad esempio, or non è molto, ho letto su

un rotocalco un titolo di questo genere: « La macchina che vince il tumore »<sup>a</sup> Si tratta invece di un esperimento di circolazione extracorporea e di riscaldamento del sangue, per poter operare, e poi rimettere il sangue in circolo: vale a dire non si tratta certo di un procedimento che garantisce.

Così le notizie sulle ricerche e sperimentazioni del professor Tarro, in una popolazione scarsamente educata e condizionata dalla politica della pubblicità, hanno dato luogo a eccessive speranze. So che sono arrivate valanghe di lettere e di richieste, al professor Tarro, da gente che si trova in condizioni drammatiche; quando invece si sa benissimo che i suoi esperimenti erano e sono ancora fuori dal momento dell'applicazione pratica.

Piuttosto direi di sottolineare il punto relativo all'educazione sanitaria e alla prevenzione. Infatti ci sono delle resistenze notevoli, soprattutto nelle campagne del meridione, contro i tentativi di prevenzione di massa dei tumori uterini e della mammella. Nella periferia delle città e soprattutto nelle campagne non è ancora penetrata nella mentalità della gente l'idea della necessità della prevenzione, che, allo stato delle cose, è l'arma più efficace per combattere i tumori.

Infine vorrei osservare che la ricerca scientifica, non solo in questo campo ma in tutti i settori che riguardano la salute dell'uomo, deve trovare un momento diverso di coordinamento e di aggregazione. Anche perché si tratta di un congresso che ha un costo enorme, come risulta dalle cifre indicate dal relatore: 800 milioni, dei quali 100 rappresentano il contributo dello Stato italiano.

Pertanto, vorrei auspicare che questi congressi scientifici siano veramente tali, senza tanti risvolti di mondanità o di pubblicità, a volte deteriori, sia sotto il profilo dei risultati cui danno luogo, sia con riguardo alle persone che intervengono, nel senso che esser stati relatori o aver partecipato a questi congressi scientifici significa spesso apparire in televisione, sui giornali, farsi pubblicità, eccetera, con l'inevitabile conseguenza di episodi spiacevoli, che addolorano tutti e che dovrebbero essere evitati.

Pertanto dichiaro di associarmi ad un ordine del giorno che sostanzia argomenti di questo genere.

**PRESIDENTE.** Penso che si potrebbe procedere in questo modo: dare incarico al relatore di redigere l'ordine del giorno, che esamineremo e voteremo prima della votazione

finale; e intanto procedere nell'esame degli articoli.

Pongo quindi in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità previsto dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**LA BELLA.** Richiamandomi ai motivi illustrati nella discussione sulle linee generali, dichiaro che il gruppo comunista voterà contro. Non vorrei però essere frainteso. Non siamo contrari agli scambi di idee a livello scientifico internazionale, però riteniamo che i sistemi seguiti fino ad ora nell'organizzare i congressi scientifici non possono essere condivisi. Per questo motivo e per quelli che più ampiamente abbiamo illustrato nel corso della discussione sulle linee generali, il gruppo comunista voterà contro il provvedimento anche, se rinuncia a chiederne, come in un primo momento aveva quasi diviso di fare, la rimessione in Aula, per non mettere in difficoltà un meccanismo già avviato e sostanzialmente dagli impegni presi dal ministro della sanità dell'epoca.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.

*(È approvato).*

L'onorevole D'Aniello ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione sanità,  
preso atto della relazione e del dibattito svolto sul disegno di legge n. 1612,  
auspica che

1) il contributo concesso sia finalizzato soprattutto alla pubblicizzazione dei risultati scientifici del congresso, anche sul piano di un'efficace opera di educazione sanitaria

quanto mai opportuna nei riguardi di malattie tanto gravi e diffuse;

2) il Governo, nella stesura del bilancio, preveda appositi capitoli di spesa da destinare a contributi di questo tipo».

(0/1612/1/14).

GUERRINI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il secondo punto non lo capisco; si creano delle difficoltà. Io pregherei di ometterlo. Si tratta di un impegno che il Governo non può accettare: ma può impegnarsi ad instaurare un capitolo di bilancio per i congressi di medicina.

D'ANIELLO, *Relatore*. Non riguarderebbe soltanto i congressi di medicina.

GUERRINI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi spiace, ma il Governo non può accettare questa parte dell'ordine del giorno. Pregherei quindi di omettere il secondo punto dell'ordine del giorno, perché crea inutili difficoltà.

VENTUROLI. C'è già nel bilancio un capitolo in merito a questo punto.

URSO GIACINTO. È vero quanto dice l'onorevole Venturoli, e cioè che esiste già un capitolo di bilancio in proposito. È un capitolo, per così dire, slittante, non molto preciso, non bene puntualizzato; però, a me sembra che se tendiamo a rimarcare questo concetto, tutti coloro che fanno un congresso si sentiranno quasi in dovere di chiedere al Ministero della sanità un contributo. Perciò sono d'accordo di limitare l'ordine del giorno alla sola prima parte, cioè all'invito alla pubblicizzazione dei risultati scientifici del convegno.

GUERRINI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per quanto riguarda il primo punto, l'ordine del giorno è accettato dal Governo, con le giuste osservazioni fatte dall'onorevole La Bella, cioè che la pubblicazione non crei aspettative pericolose. Il secondo punto, invece, dovrebbe essere omesso; si tratta di una richiesta che la Camera potrà fare quando discuterà il bilancio dello Stato, se riterrà opportuno che si istituisca un apposito capitolo per le manifestazioni scientifiche di questo tipo; che poi non saranno soltanto di natura medica, ma riguarderanno l'agricoltura, il commercio con l'estero, la pubblica istruzione, eccetera. Cioè si pone un problema di carattere generale, che mi

sembra improprio sollevare in questa sede, in occasione di una leggina particolare di finanziamento di un solo tipo di congresso. Quindi pregherei il relatore di omettere la seconda parte, limitando il testo al primo punto, che viene senz'altro accettato dal Governo.

D'ANIELLO, *Relatore*. Accetto il suggerimento del rappresentante del Governo e degli altri colleghi di limitare il testo al primo punto e chiedo che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno resta pertanto così formulato:

« La Commissione sanità,

preso atto della relazione e del dibattito svolto sul disegno di legge n. 1612,

auspica che

il contributo concesso sia finalizzato soprattutto alla pubblicizzazione dei risultati scientifici del Congresso, anche sul piano di un'efficace opera di educazione sanitaria, quanto mai opportuna nei riguardi di malattie tanto gravi e diffuse ».

(0/1612/1/14).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE: « Concessione di un contributo straordinario per l'XI Congresso internazionale di cancerologia » (*Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (1612).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Allocca, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Casapieri Carmen, Catta-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

neo Petrini Giannina, Cerra, Chiovini Cecilia, Cortese, D'Aniello, De Carneri, Del Duca, De Maria, Ferri Mario, Frasca, Gasco, Gaspari, La Bella, Rampa, Sisto, Urso Giacinto e Venturoli.

**Seguito della discussione della proposta di legge Olivi ed altri: Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (1489); e del disegno di legge: Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (1914).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge dei deputati Olivi ed altri « Integrazione del consiglio d'amministrazione dello Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie »; e del disegno di legge: « Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali ».

Come i colleghi ricordano nella seduta del 14 novembre scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali e si sono avute le repliche del relatore e del Governo.

Propongo che sia scelto come base per la discussione il disegno di legge n. 1914.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1914.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

« Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri a curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità può autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare l'assistenza tecnica, del proprio

personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi ».

**MORINI, Relatore.** Nella relazione introduttiva avevo preannunciato che, con l'occasione di questo finanziamento, sarebbe stato opportuno esaminare anche alcuni aspetti della legge n. 503 del 1970, con riferimento alla pratica esperienza maturata in questi anni nella vita degli istituti zooprofilattici, manifestando l'intenzione di presentare alcuni emendamenti. Ho approfondito il discorso, in questi giorni, avendo vari incontri e visitando attentamente gli istituti zooprofilattici che operano nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, e ne ho dedotto che la necessità del finanziamento è essenziale, primaria. Pertanto le ipotesi di emendamenti alla legge vanno riconsiderate e prospettate in modo organico. È pericoloso rivedere singoli articoli della legge n. 503 del 1970, per colpirne, anche giustamente, alcuni aspetti, perché potremmo correre il rischio, se non li inquadrano in una visione organica, di commettere errori ulteriori e appesantire la vita degli istituti.

Pertanto ritengo opportuno limitare gli emendamenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli istituti, nel senso di farle corrispondere esattamente alle regioni. Quindi ho predisposto un emendamento alla tabella A annessa alla legge n. 503 del 1970, in modo da introdurre una nuova tabella completa che riunisce Lombardia ed Emilia (togliendo Ferrara dal Veneto), e lascia insieme le tre Venezie (che perdono Ferrara); l'Istituto zooprofilattico di Teramo dovrebbe chiamarsi Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e dovrebbe comprendere L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso e Isernia: mentre fino ad ora Isernia non era compresa perché non ancora provincia, e Campobasso era con Foggia; l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno « Nicola Miraglia ») dovrebbe comprendere tutta la Campania e tutta la Calabria, perdendo Potenza che andrebbe all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, che comprenderebbe appunto tutta la Puglia e la Basilicata. La Sicilia e la Sardegna non hanno problemi, perché la situazione territoriale attuale corrisponde alla circoscrizione territoriale prevista dalla tabella originaria. Quindi, praticamente, la nuova tabella fa corrispondere alle regioni le circoscrizioni territoriali degli istituti profilattici, senza più nessuna suddivisione parziale di province. Cioè c'è una corrispondenza

completa fra circoscrizione geografica e circoscrizione degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Questo mio emendamento alla tabella A assorbe l'articolo aggiuntivo 4-bis proposto dai colleghi comunisti che si limitava ad inserire la provincia di Pordenone nell'istituto delle Venezie e quella di Isernia nell'istituto della Puglia.

L'altro problema che va urgentemente affrontato riguarda il personale non di ruolo.

Anche in merito a questo problema, avrei preparato un emendamento, che è più ampio e circostanziato di quello analogo preannunciato dal gruppo comunista, che potrebbe quindi essere assorbito.

Per concludere, ripeto che mi limiterò soltanto ai due emendamenti di cui ho fatto cenno: ristrutturazione territoriale e problema del personale non di ruolo.

GUERRINI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questa è una legge di finanziamento, e come tale — a giudizio del Governo — dovrebbe essere approvata senza incidere molto sulla legislazione preesistente. Il Governo si rende perfettamente conto — e condivide in proposito l'opinione del relatore — che la legge vigente ha bisogno di notevoli aggiustamenti; e si propone, in collaborazione con i deputati e i senatori, di esaminare quanto prima la possibilità di una verifica e di una modificazione della legge in questione. Però ora, il problema fondamentale è quello del finanziamento, perché se entro il 31 dicembre 1973 non si approva in via definitiva questo disegno di legge metteremo in gravissima crisi tutti gli istituti zooprofilattici d'Italia.

Propongo quindi che ci si limiti in questa sede ad esaminare il problema fondamentale, che è quello finanziario e ad esaminare il problema del personale, sotto il profilo indicato negli emendamenti dell'onorevole La Bella e del relatore, da concordare nella formulazione. Il Governo inoltre presenta un proprio emendamento che dà la possibilità di un'anticipazione del 30 per cento sui futuri miglioramenti, onde addivenire ad un accordo con le organizzazioni sindacali. Sono d'accordo infine che si provveda ad aggiustare la tabella allegata alla legge n. 503 del 1970, in modo da far coincidere le circoscrizioni configurate in questa legge con le regioni. Tutto ciò implica che il Governo chiede di ritirare o respingere gli altri emendamenti, che non entrano in questa logica; infatti se si apre

una discussione generale sull'argomento (come peraltro la materia meriterebbe), ci avventureremo nella elaborazione di una nuova legge, di cui c'è senz'altro bisogno, ma che probabilmente ci impegnerebbe oltre il tempo utile per poter urgentemente finanziare questi istituti, che ora vivono una vita estremamente precaria, con grande pericolo per la loro incolumità giuridica e funzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è sostituito dal seguente comma:

« I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle Regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti ».

LA BELLA. Per la verità, non avremmo emendamenti sull'articolo 2, o per meglio dire abbiamo proposto degli articoli aggiuntivi. Però, a questo punto, vorrei dire qualche cosa in merito a quanto abbiamo ascoltato dal sottosegretario. Le sue argomentazioni, quando dichiara che qualcosa bisogna modificare, ci trovano consenzienti. Nel corso della discussione sulle linee generali, io ho indicato alcune questioni che debbono essere assolutamente affrontate. Può darsi che la forma con cui il gruppo comunista le ha affrontate, negli emendamenti presentati, non sia la più perfetta, e che richiede una discussione, che allungherebbe i tempi del dibattito, mentre i problemi finanziari e del personale pressano. Questo rilievo mi trova sensibile; però il problema della costituzione di consigli di amministrazione funzionanti non può non preoccuparci. Abbiamo dieci istituti: tre a gestione commissariale; solo quattro con il consiglio di amministrazione eletto secondo le norme della legge del 1970. Gli altri hanno i consigli di amministrazione vecchi: questa situazione impedisce di fare gli statuti e i regolamenti, cioè di andare avanti. Si tratta di un problema serio e delicato. Entra in gioco infatti il ruolo dell'autonomia delle regioni e le loro com

petenze. C'è l'esigenza di non espropriare la regione di certi poteri. A questo proposito, però, bisogna rivolgere un invito pressante alle regioni che ancora non hanno ottemperato ai loro obblighi a mettersi in ordine; altrimenti faremo amministrare queste somme (che non sono piccole) da consigli di amministrazione che si possono definire illegittimi, nominati prima dell'entrata in vigore di questa legge: essi dovevano essere sciolti nel giro di pochi mesi, invece sono ancora in piedi, organizzano, amministrano, eccetera, operando con notevoli deficienze, perché non hanno aggiornato nemmeno i propri statuti.

L'altro problema è quello degli atti degli istituti, soprattutto il bilancio. Il bilancio viene approvato con enorme ritardo e con una formulazione estremamente dannosa, perché è previsto che le singole voci debbano essere di volta in volta aggiornate in base alle decisioni del ministro.

Questo rende impossibile amministrare correttamente. Un altro aspetto riguarda la partecipazione alla divisione delle somme erogate dallo Stato. Non mi pare giusto che sia il ministro e siano gli uffici burocratici, per quanto oculati, a stabilire come vanno ripartite queste somme, senza che vi sia un momento di verifica, una discussione con gli interessati.

Infine credo che sarebbe giusto prevedere degli strumenti di gestione democratica degli istituti da parte del personale. Abbiamo fatto la riforma dell'Istituto superiore di sanità: sono stati introdotti organismi in cui i ricercatori trovano momenti di incontro e organizzazione comune del lavoro. Dobbiamo fare qualche cosa di analogo per gli istituti zooprofilattici.

Con un nostro emendamento proponevamo di creare all'interno degli istituti un comitato tecnico-scientifico, eletto dal personale, per discutere l'andamento dell'istituto stesso e i piani di ricerca: quali ricerche fare e come organizzarle.

Inoltre bisognerebbe che i dieci istituti nazionali trovassero un momento organizzativo nazionale: quindi occorre uno strumento adatto a soddisfare quest'esigenza.

Noi quindi prendiamo le dichiarazioni del Governo come un impegno, a breve termine, a rivedere la legge del 1970, per portarvi queste modificazioni, senza le quali — sono convinto — gli istituti continueranno a vegetare, a consumare i soldi dello Stato, senza apportare alla zootriatria italiana quel miglioramento che debbono e possono portare.

Per il momento tuttavia siamo disposti a ritirare i nostri emendamenti, facendo confluire quello relativo al personale nell'emendamento analogo proposto dal relatore. Per quanto concerne le modifiche territoriali ci eravamo limitati a prevedere l'inserimento delle due province mancanti, di Pordenone e Isernia sembrandoci un problema di non poco rilievo quello dell'aggregazione territoriale in modo più omogeneo: infatti c'è la questione della divisione del personale e dei patrimoni; pertanto occorre procedere con una certa cautela, per evitare che questa divisione di personale e patrimonio ostacoli le funzioni e l'attività degli istituti. Insomma bisogna che si possa procedere rapidamente, perché se gli istituti si debbono mettere a discutere di patrimonio, di immobili, di personale, eccetera, finiranno con il ritardare le loro attività.

Su questo terreno siamo disposti a dare il nostro appoggio affinché la legge sia rapidamente varata.

MORINI. *Relatore.* Sull'articolo 2 non ho rilievi da fare. Del resto, già nella scorsa seduta, dissi che quanto dispone il disegno di legge in esame è utile e opportuno. Il collega La Bella ha sollevato gli stessi problemi da me trattati parlando sull'articolo 1, cioè l'esigenza di un riesame generale della legge n. 503, con particolare riguardo agli aspetti relativi all'approvazione dei bilanci e ad altri aspetti. Però questa è una cosa da farsi globalmente. Io ho esaminato attentamente gli emendamenti del collega La Bella e anche se non posso dividerne la formulazione tecnica, debbo riconoscere che la *ratio* che sottostà agli stessi è condivisibile. In particolare per quanto riguarda un eventuale comitato nazionale, vorrei ricordare che quando si approvò la legge n. 503, nel corso della quinta legislatura, la Commissione affari costituzionali dichiarò non approvabili (anzi li censurò) gli articoli 16 e 17 del disegno di legge, che prevedevano un organismo consultivo a carattere nazionale. La Commissione affari costituzionali dichiarò che ciò era inammissibile. E pertanto non se ne fece niente. Il problema quindi va visto attentamente, per non ricadere in una situazione analoga a quella verificatasi nella quinta legislatura.

Per quanto concerne le preoccupazioni espresse in rapporto alle modifiche territoriali da me proposte, va detto che non è che si trasferisca l'intero territorio: si tratta solo di alcune province che passano da un istituto all'altro; non cambiano le sedi centrali e il personale è concentrato, in genere, nelle sedi

centrali. Nelle sezioni provinciali, anche quelle che fanno capo alle province di maggior consistenza zootecnica — e parla uno che ha esperienza di province emiliane — come Modena e Reggio Emilia, vi sono tre o quattro persone in tutto; quella di Bologna, appena inaugurata, ha pochissimo personale, il grosso del personale è alla sede centrale. Questo vale a maggior ragione, credo, per le altre province del meridione, tipo Campobasso o Potenza, che ora si propone di trasferire, dove può darsi che non esistano neppure le sezioni provinciali. Comunque nel mio emendamento, oltre alle modifiche alla tabella, ho aggiunto una disposizione transitoria che dice: « Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente comma determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti, nonché il trasferimento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione ».

Si tratta di un personale così modesto che non presenta problemi. Quello di Ferrara, se vuole tornare nelle tre Venezie, non crea problemi a Brescia per sostituirlo; e credo che questo valga anche per Campobasso o Potenza, ammesso che in tali città vi siano sezioni provinciali, perché non tutte le province hanno sezioni provinciali. Per esempio, Bologna l'ha appena avuta da Brescia e Parma non l'ha tuttora. Quindi potrebbero anche non sorgere problemi a Campobasso, Potenza e Ascoli Piceno, che sono le tre province che passano di competenza territoriale.

GUERRINI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sull'articolo 2 il Governo chiede l'approvazione del testo del disegno di legge, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole La Bella e del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

« All'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

« In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione

può concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40.000 mensili *pro-capite* ».

L'onorevole sottosegretario Guerrini ha già spiegato lo spirito di questo articolo aggiuntivo.

Gli onorevoli La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, Astolfi Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri Quagliotti Carmen, Cerra, Chiovini Cecilia, de Carneri, Di Gioia, Jacazzi e Menichino, hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 2-bis.

L'articolo 3, lettera f) della legge 25 giugno 1970, n. 503, è modificato nel modo seguente: « f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, della fecondazione artificiale, dei mestieri e delle professioni attinenti alla zootecnia ».

ART. 2-ter.

L'articolo 9, lettera a) della legge 25 giugno 1970, n. 530, è modificato nel modo seguente: « a) dal finanziamento annuo del Ministero della sanità ».

ART. 2-quater.

All'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma: « qualora gli enti di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma omettano di eleggere i membri di loro competenza, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dei consigli di amministrazione, vi provvede il Ministro della sanità con proprio decreto tenendo conto delle designazioni dei gruppi consiliari degli enti interessati, se sono state espresse, garantendo la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi. Il termine di sessanta giorni è termine perentorio ».

ART. 2-quinquies.

All'articolo 15 della legge 23 giugno 1970, n. 503, sono aggiunti i seguenti comma: « A richiesta dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici, i presidenti, i segretari e i direttori, sono invitati a partecipare alle riunioni in cui l'organo di vigilanza esamina le rispettive deliberazioni, i bilanci preventivi e i conti consuntivi.



VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

I bilanci e i conti consuntivi non restituiti entro sessanta giorni dall'invio s'intendono integralmente approvati ».

## ART. 2-sexies.

L'articolo 18, n. 1, della legge 23 giugno 1970, n. 503, è modificato nel seguente modo. « 1) la consistenza numerica, le norme concorsuali di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di quiescenza del personale, compreso il direttore, il personale amministrativo, gli operai e gli inservienti ».

## ART. 2-septies.

All'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Il regolamento deve altresì contenere le norme per la costituzione del consiglio tecnico scientifico. Il consiglio tecnico scientifico, presieduto dal direttore, è istanza di consulenza per l'organizzazione dell'istituto, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di ricerca e dei compiti istituzionali ».

## ART. 2-octies.

All'articolo 19 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale in servizio non di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge è promosso di ruolo con l'anzianità di assunzione e la qualifica relativa alle mansioni effettivamente svolte ».

VENTUROLI. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, si postula naturalmente un'esigenza di fatto: cioè non possiamo lasciare senza finanziamento la legge. Però è altrettanto vero che nella legge, mentre c'è una norma relativa all'esigenza di stilare il regolamento esecutivo da parte del ministero, non si fissano dei termini per adempiere a questo obbligo. Noi abbiamo una esperienza, in merito, consolidata da una serie di fatti, che testimonia le gravi carenze del Ministero della sanità in materia di emanazione dei regolamenti e di tempestività nell'applicazione delle norme relative. Basta pensare a quello che è successo per le leggi sanitarie e di protezione alimentare per rendersi conto di questo vuoto di intervento, che dà poi luogo ad una serie di incongruenze nell'applicazione delle leggi. Quindi io credo che dovremmo introdurre un termine entro il qua-

le il regolamento di esecuzione della legge debba essere emanato.

La legge è operante dal giugno del 1970. Siamo nel 1973 e non si è ancora provveduto ad emanare il regolamento !

Io credo che questa dovrebbe essere l'occasione per stabilire una data entro la quale il ministero sia costretto ad emanare il regolamento, oppure sia costretto ad approvare i regolamenti emanati dalle regioni o dai consigli d'amministrazione.

MORINI, *Relatore*. Vorrei ricordare all'onorevole Venturoli che l'articolo 18, che prevedeva l'emanazione del regolamento, assegnava ai consigli d'amministrazione il termine di un anno; e inoltre che, per quanto mi risulta, non è in ritardo solo il ministero, ma sono molto più in ritardo gli istituti che, tranne pochi, non hanno ancora adottato i regolamenti. Il ministero a sua volta è in ritardo perché è mancato il concerto col ministero del tesoro, in quanto quest'ultimo ha rilevato l'insufficienza dello stanziamento; questo disegno di legge deve appunto rimediare a quest'incongruenza.

Io credo che per risolvere il problema sarà determinante una maggiore consapevolezza dei sindacati, i quali, peraltro, si stanno già organizzando, a livello confederale, in modo consistente e stanno raggruppando il personale dei vari istituti. Quando gli istituti non avevano una veste giuridica uniforme in tutto il territorio nazionale, mancava un'unità di presenza sindacale. Ora invece c'è: le confederazioni sindacali hanno una sezione specifica che raggruppa il personale di questi istituti, e pertanto sono in grado di esercitare una pressione consistente, che vale senz'altro molto di più di quanto non valgano i termini legislativi.

Vi è anche la possibilità del concerto fra tesoro e sanità, ora che questo disegno di legge pone a disposizione degli istituti il finanziamento necessario per concedere un trattamento economico equo e remunerativo. Pertanto credo che il problema sia quello di conglobare la preoccupazione per il personale manifestata dal Governo, che ha predisposto questo opportuno articolo aggiuntivo 2-bis, con quella dell'onorevole La Bella rispecchiata dall'articolo aggiuntivo 2/7. da lui proposto. Suggestirei quindi di modificare l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo aggiungendovi i seguenti commi:

« Il regolamento previsto dall'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, deve pre-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

vedere altresì la sistemazione nell'organico del personale in servizio non di ruolo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

« I consigli d'amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche prima che sia approvato il regolamento di cui sopra, possono deliberare di avvalersi, per eccezionali e motivate esigenze, dell'opera di personale straordinario assunto con contratto di diritto privato, della durata non prorogabile massima di anni tre ».

A proposito di quest'ultimo comma vorrei osservare che è una figura, quella del contratto di diritto privato, che sta venendo avanti nell'ordinamento legislativo del nostro paese, e penso che essa potrebbe essere utilizzata anche da questi istituti; che, fra l'altro, in passato godevano di un'autonomia totale e che ora a volte si trovano male ad operare nell'ambito di una legislazione uniforme. Dobbiamo tener conto che la realtà agricola e zoosanitaria del paese non aspetta l'iniziativa del legislatore, ma va avanti in modo autonomo e qualche volta, per quanto concerne le malattie, si aggrava rapidamente, in relazione anche alla sempre maggiore apertura delle nostre frontiere ai commerci internazionali, compresi quelli di bestiame vivo.

Penso quindi che si potrebbero riunire in un unico emendamento le varie esigenze che ho ora prospettato.

**PRESIDENTE.** La prego di predisporre il testo preciso di questo suo subemendamento.

**VENTUROLI.** Un momento, per cortesia. Prima di preparare il testo, vediamo attentamente quali decisioni ci troveremo a prendere. La legge stabilisce già che i nuovi consigli hanno (anzi: avevano) l'obbligo, entro un anno, di predisporre i regolamenti e gli organici. Quindi sono già fissati dal legislatore gli organismi competenti a provvedere all'inquadramento del personale. Se noi determiniamo con una norma di legge quale è la pianta organica, i poteri del consiglio, relativi alla formulazione dell'organico come strumento efficiente per l'attività dell'istituto, vengono defraudati. Se noi anticipiamo la determinazione dell'organico di un istituto, magari sanzionando una certa situazione di fatto, togliamo al consiglio d'amministrazione una delle sue prerogative fondamentali.

Ora faccio un passo indietro. Se noi ci trovassimo in una situazione di normalità, per cui in tutto il paese e in tutte le regioni si

fosse applicata la legge del 1970, dando vita ai regolari consigli d'amministrazione o eliminando le gestioni commissariali ove ancora sussistono, avremmo già risolto (a monte) una delle prime questioni che oggi si pongono. Quindi, prima di tutto, bisogna fare in modo che ovunque siano nominati i regolari consigli d'amministrazione. E qui l'amministrazione centrale, il Ministero della sanità, secondo me, hanno dei poteri! Perché quando il ministero deve assegnare i contributi, può chiedere agli istituti interessati di mettersi prima in regola. Quindi non c'è bisogno di aggiungere altre norme, che forse non farebbero altro che rendere ancora più confusa la situazione.

**GUERRINI, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Credo che sarebbe opportuno lasciare l'articolo 2-bis così com'è, proprio per le considerazioni che sono state fatte e per il giusto richiamo dell'onorevole Venturoli in ordine all'approvazione dei regolamenti. Vorrei dire, tra l'altro, che non credo all'efficacia di porre dei termini, che sono sempre ordinatori e per lo più si traducono in un niente di fatto.

Ritengo che sia opportuno approvare così come è l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, relativo all'anticipazione del 30 per cento dei salari e degli stipendi, in modo da poter avere la base per una concreta trattativa con le organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda la parte istituzionale, è meglio rinviare ogni modifica a dopo una più meditata verifica della legge.

**MORINI, Relatore.** D'accordo. Accetto allora l'articolo aggiuntivo del Governo così come è.

**VENTUROLI.** Il Governo è d'accordo di avvalersi della sua discrezionalità nell'erogazione dei contributi?

**GUERRINI, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Sì, credo che sia una cosa giusta.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis presentato dal Governo, di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi presentati dagli onorevoli La Bella ed altri.

**LA BELLA.** Li ritiriamo, signor Presidente, in relazione a quanto è stato detto.

## VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3.

## ART. 3.

Lo stanziamento annuo di lire 2.310 000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, è elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973.

A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro della sanità mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

Gli onorevoli La Bella ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma, con il seguente:*

« A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro della sanità, mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, previa convocazione di una conferenza annuale dei presidenti degli istituti, assistiti dai direttori e dai segretari, alla quale conferenza i ministri esporranno e discuteranno le proposte di divisione della somma ».

LA BELLA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

*(E approvato).*

Gli onorevoli La Bella ed altri hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 3-bis.

Almeno una volta l'anno, a cura del Ministro della sanità è convocata l'assemblea di coordinamento dei direttori degli istituti

zooprofilattici sperimentali. All'assemblea partecipano gli assessori regionali alla sanità, un ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità e il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

## ART. 3-ter.

Nessun nuovo compito, che richieda investimenti di capitali, l'assunzione di altro personale o comunque che comporti ulteriori oneri finanziari può essere richiesto agli istituti zooprofilattici sperimentali se non è indicata la copertura della spesa.

LA BELLA. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non erro, anche il relatore aveva preannunciato la presentazione di un emendamento riguardante il personale, il cui testo doveva essere concordato.

MORINI, *Relatore*. L'emendamento era relativo al personale non di ruolo, ma le osservazioni prima espresse dall'onorevole Venturoli assorbono anche le nostre preoccupazioni. L'articolo 18 non fa divieto di sistemare anche il personale non di ruolo; soltanto se avessimo avuto sentore di rigidità da parte del Governo dell'approvare provvedimenti di questo tipo avremmo presentato un emendamento. Poiché questo non si è verificato e poiché sono gli istituti ad essere in ritardo, vi rinunciamo.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

## ART. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è ridotta, a partire dall'anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni.

*(E approvato).*

Gli onorevoli La Bella ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

## ART. 4-bis.

« Alla tabella A, annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503, alla terza colonna riguardan-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

te le province, in corrispondenza dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è aggiunta la provincia di Pordenone; in corrispondenza dell'istituto zooprofilattico della Puglia, è aggiunta la provincia di Isernia ».

LA BELLA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

Il relatore Morini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

La tabella A annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503 (articolo 2) viene sostituita dalla seguente:

TABELLA A

(Art. 2)

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI  
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DENOMINAZIONE	SEDE	PROVINCE
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria.	Torino.	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.	Brescia.	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie).	Padova.	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	Perugia.	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).	Roma.	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Piombino, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo).	Teramo.	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).	Portici (Napoli).	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre).	Foggia.	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.	Palermo.	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame).	Sassari.	Cagliari, Nuoro, Sassari.

Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente comma determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonché il trasferi-

mento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 5.**

All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 2.690 milioni derivante dallo stesso articolo 3 per l'anno 1973, si provvede quanto a lire 750 milioni con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 4 e, quanto a lire 1.940 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore Morini ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

« All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso articolo 3 si provvede, per ciascuno anno finanziario 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 4 e, quanto a lire 1.940 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3.523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

**DISEGNO DI LEGGE:** « Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali » (1914).

Presenti e votanti . . . . . 23

Maggioranza . . . . . 12

Voti favorevoli . . . . . 21

Voti contrari . . . . . 2

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1914, risulta assorbita la proposta di legge n. 1489.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores, Allocca, Andreoni, Astolfi Maruzza, Barba, Bianchi Alfredo, Casapieri Quagliotti Carmen, Cattaneo Petrini Giannina, Chiovini Cecilia, D'Aniello, Del Duca, Di Gioia, Ferri Mario, Jacazzi, La Bella, Menichino, Messeni Nemagna, Morini, Prandini, Rampa, Sisto, Urso Giacinto, Venturoli.

**La seduta termina alle 11,30.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**